



TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
SEZIONE FALLIMENTI e PROCEDURE CONCORSUALI

Il G.D.

Visti gli atti della causa iscritta al n. 1/2025 R.G. ha pronunciato il seguente

DECRETO

letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente, ex art. 283 CCII, depositato nell'interesse di GIULIANO MASSIMO, (C.F. GLN MSM 74L08 A052H) residente in _____, rappresentato dagli avv.ti Paolo Amisano e Paola Pelizzari del Foro di Alessandria ed elettivamente domiciliato presso il loro studio di Valenza, c.so Matteotti n. 2;

letta la relazione del dr. GIUSEPPE BALZA, in qualità di Gestore della Crisi da sovraindebitamento nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi di Alessandria;

letta la relazione redatta ai sensi dell'art. 283, IV comma CCII dal suddetto Gestore della crisi;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale ex art 27, c. 2 CCII ai sensi del combinato disposto dell'art. 283 comma III e dell'art. 27 comma II lett. b) CCII in quanto la ricorrente è residente nel relativo circondario;

Premesso che con Decreto Legge n. 137/2020 (convertito in Legge n. 176/2020) è stato introdotto nel nostro ordinamento l'istituto della Esdebitazione del sovraindebitato incapiente, disciplinato dall'art. 283 CCII,

Rilevato che il D.lvo n. 136 del 13.09.2024 ha apportato modifiche all'art. 283 CCII che nel testo vigente prevede che *“Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta. Resta ferma l'esigibilità del debito, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 9, se entro tre anni dal decreto del giudice sopravvengano utilità ulteriori rispetto a quanto indicato nel comma 2, che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori. Non sono considerato utilità ai sensi del secondo periodo, i finanziamenti in qualsiasi forma erogati”*.

Rilevato che le modifiche sono applicabili alle procedure pendenti ex art. 56 stesso D.lvo;

Ritenuto che, trattandosi di esdebitazione “a costo zero” e cioè immediata e senza alcun pagamento dei crediti, a differenza dell'esdebitazione in esito alla liquidazione controllata, la stessa è sottoposta a requisiti stringenti che devono essere vagliati dal giudice.

In questo senso: *“L'esdebitazione del debitore incapiente è istituto al quale non è, come noto, riconosciuta alcuna natura concorsuale e alcuno scopo di soddisfazione, sia pure parziale, dei creditori, potendo essere richiesta e ottenuta al di fuori di una procedura liquidativa o compositiva, che si rivelerebbe del tutto inutile stante l'assoluta incapacienza del debitore, anche relativa a beni futuri: l'esdebitazione comporta una declaratoria di inesigibilità dei crediti antecedenti al ricorso a fronte di alcuna loro soddisfazione. Si tratta quindi di istituto che esprime un deciso e radicale vulnus ad un principio cardine del nostro ordinamento giuridico, ovvero la responsabilità patrimoniale del debitore (art. 2740 c.c.), motivo per il quale la fattispecie delineata dall'art. 14 quaterdecies della legge n. 3 del 2012 e oggi dall'art. 283 CCI costituisce ipotesi di carattere eccezionale rimessa ad un vaglio giudiziale che deve necessariamente essere condotto con estremo rigore”*. (Tribunale Taranto sez. II, 28/02/2024).

I requisiti da vagliare con rigore sono, tra gli altri, quello della meritevolezza e dell'incapienza, che devono sussistere per legittimare da un lato il beneficio del debitore che viene esdebitato e dall'altro il sacrificio dei creditori il cui credito diventa integralmente inesigibile nei confronti del debitore.

Quanto al primo requisito il comma 7 dell'art. 283 CCI indica espressamente l'oggetto dell'indagine prevedendo che ai fini della meritevolezza vada verificata l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento.

Quanto al secondo requisito la norma, al comma 1, indica che il debitore non deve essere *“in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura”*.

Ai sensi del comma 2 come modificato dal D.lvo n. 136 del 13.09.2024: *“Ricorre il presupposto di cui al comma 1, primo periodo, anche quando il debitore è in possesso di un reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, sia non superiore all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, numero 159.”*

L'incapienza va intesa, quindi, come assenza di utilità da destinare alla soddisfazione dei creditori; pertanto, anche laddove il debitore abbia delle utilità ma le stesse siano necessarie al mantenimento e, non siano, quindi, distribuibili ai creditori, lo stesso può accedere al beneficio, rientrando nella previsione della norma.

Lo stato di incapacienza deve sussistere tanto nella situazione attuale che in quella futura, in questo caso secondo una prognosi prospettica.

Inoltre, l'incapienza deve essere una condizione non dipendente dalla volontà del debitore, come si desume dal tenore letterale della norma che richiede espressamente che il debitore *“non sia in grado di offrire ai creditori”* alcuna utilità, con ciò dovendosi desumere che il debitore si trovi nella oggettiva impossibilità di generare utili distribuibili.

Ritenuto che la domanda debba essere accolta in quanto dalla documentazione, anche integrativa, in atti risulta che:

maggiormente affine agli istituti di previdenza elaborati dalle assicurazioni sociali, la protezione da azioni esecutive o cautelari che l'art. 1923 c.c. garantisce al credito dell'assicurato per le somme dovutegli dall'assicuratore non si dissolve a fronte di un'esecuzione concorsuale ed il bilanciamento degli opposti interessi si risolve privilegiando la tutela dei creditori; quindi anche dopo la dichiarazione di fallimento rimane in vigore, nei sensi e nei limiti di cui all'art. 1924 c.c., il contratto di assicurazione sulla vita stipulato dal fallito "in bonis" e, stante l'impignorabilità ex art 1923 c.c. dei crediti del fallito derivanti dal contratto, detti crediti rientrano tra le "cose" non compresi nel fallimento, ex art. 46 n. 5 l.f., con la conseguenza che il curatore non può chiedere lo scioglimento del contratto per acquisire alla massa il corrispondente valore di riscatto, potendo solo agire in revocatoria in relazione ai premi pagati, ove il contratto sia stato stipulato non per finalità previdenziali, ma in pregiudizio dei creditori".

Considerato che nel caso di specie, dunque, non sussiste alcun reddito/patrimonio disponibile per pagare i creditori.

Rilevato, in conclusione, che:

- il debitore è privo di qualsiasi patrimonio sia reddituale che immobiliare e/o mobiliare economicamente significativo, stante il vincolo di impignorabilità di cui all'art. 1923 c.c. e poiché la retribuzione in natura su cui può fare affidamento è appena sufficiente al soddisfacimento dei bisogni primari del suo nucleo familiare e, quindi, non ha alcuna utilità da offrire ai propri creditori (sia nell'attualità che, secondo una previsione prospettica, per il prossimo triennio), riscontrandosi nella fattispecie il presupposto oggettivo che distingue l'esdebitazione dell'incapiente rispetto all'ordinaria Liquidazione controllata del patrimonio del sovraindebitato (artt. 268 e ss. CCI), ora ammessa anche in presenza di soli flussi reddituali;
- non risulta che il debitore abbia assunto senza la dovuta diligenza debiti in maniera sproporzionata rispetto alla propria capacità economica, sicché è da considerare anche meritevole;
- il Gestore della Crisi ha riscontrato la veridicità dei dati esposti nella domanda di esdebitazione e la mancanza di atti in frode.

Ritenuto, pertanto, sussistenti i presupposti sia oggettivi che soggettivi, per l'accoglimento della domanda, con conseguente inesigibilità dei debiti del ricorrente anteriori al deposito del ricorso e cessazione dei vincoli, pignoramenti e trattenute di spettanza dei relativi creditori;

P.Q.M.

visto l'art. 283 CCII,

1. Accoglie il ricorso e conseguentemente dichiara inesigibili nei confronti di GIULIANO MASSIMO i debiti anteriori alla data di deposito del ricorso (07.03.2025);

fatto salvo l'obbligo a suo carico del pagamento dei debiti, entro tre anni dal presente decreto, nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori; NON sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati;

2. Dispone che il ricorrente:

- a) renda, con cadenza annuale, a pena di revoca del beneficio, dichiarazione relativa alle utilità ulteriori di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 283 CCII, accompagnata dall'estratto conto dello strumento bancario o postale utilizzato per la gestione delle entrate e delle spese, nonché eventuali variazioni rilevanti, compresa la variazione del detto strumento bancario o postale;
- b) renda la detta dichiarazione al Gestore della crisi nominato dall'O.C.C. entro il mese di maggio di ciascun anno, dovendosi inviare allo stesso anche l'attestazione di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero la dichiarazione presentata, immediatamente dopo la scadenza del termine di legge per i detti incombenzi;
- c) la dichiarazione di cui al punto a) dovrà essere anticipata comunque nel momento in cui si manifestino eventuali utilità ulteriori di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 283 CCII.

3) Dispone:

- a) che il Gestore della crisi, professionista incaricato dall'OCC, nei tre anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigili sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e compia le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di utilità ulteriori secondo quanto previsto dal comma 1;
- b) che il Gestore della crisi se verifica l'esistenza o il sopraggiungere di utilità ulteriori, previa autorizzazione del Giudice, lo comunichi ai creditori i quali possono iniziare azioni esecutive e cautelari sulle predette utilità.
- c) che il Gestore della crisi presenti, comunque, relazione annuale su quanto sopra;
- d) che il presente provvedimento sia pubblicato, a cura dell'O.C.C. e a spese della debitrice, sul sito del Tribunale di Alessandria, nella relativa sezione, omissi i dati personali dei soggetti non direttamente interessati e quelli inerenti il debitore di carattere sensibile o comunque non necessari;
- e) che il presente decreto sia comunicato - a cura del Gestore della Crisi - alla debitrice e a tutti i creditori, a mezzo PEC oppure (in caso di impossibilità di tale forma) a mezzo Raccomandata A.R., avvisando i creditori che possono proporre reclamo a norma dell'art. 124 CCII nel termine di trenta giorni.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente, all'OCC. e al PM.

Alessandria, 5.7.2025

Il G.D.
Dr. Michele Delli Paoli

